

DIREZIONE REGIONALE
CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ, SERVIZIO CIVILE

L.R. n. 24/2019
D.G.R. 484/2024 “Piano annuale 2024”

Accordi di Collaborazione

**AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE
IN FAVORE DI ENTI PUBBLICI TITOLARI DI
SERVIZI CULTURALI INSERITI NELLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI**

INDICE

Accordo di Collaborazione. Premessa normativa e contesto di riferimento

- Art. 1 Finalità dell'accordo di collaborazione
- Art. 2 Soggetti interessati
- Art. 3 Risorse a disposizione
- Art. 4 Modalità di presentazione dell'istanza
- Art. 5 Ammissibilità delle istanze e comunicazione dell'esito della procedura
- Art. 6 Stipula degli Accordi
- Art. 7 Attività di verifica, monitoraggio, ispezione e controllo
- Art. 8 Informazioni sul procedimento
- Art. 9 Informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali

Accordo di Collaborazione: premessa normativa e contesto di riferimento

La normativa della Regione Lazio in materia di servizi culturali (L.R. 24/2019 e relativi Piani) tramite gli strumenti di programmazione prevede di potenziare e sostenere la funzione svolta dai servizi culturali regionali. Musei e istituti similari, Archivi e Biblioteche, in particolare, hanno il compito di raccogliere, salvaguardare, conservare e rendere disponibili i documenti e i beni conservati, costituendo e gestendo collezioni e patrimoni sempre più complessi per natura e molteplicità.

A tal fine già nel Piano annuale 2020 in materia di servizi culturali è stato attivato lo strumento previsto dall'articolo 15 della legge n. 241/1990 e rappresentato dall'Accordo di Collaborazione tra enti pubblici.

L'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che “anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14 della medesima legge, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. In base alla giurisprudenza consolidata l'accordo tra le Amministrazioni interessate può considerarsi lo strumento più adatto a garantire una forma di coordinamento per il soddisfacimento del pubblico interesse e idonea a comporre in un quadro unitario gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice.

Risulta pertanto evidente la valenza generale rivestita dagli accordi organizzativi, di cui al citato art. 15, in forza del quale gli enti pubblici possono “sempre” utilizzare lo strumento convenzionale per concludere tra loro accordi organizzativi, volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, al fine di soddisfare interessi pubblici rimessi alle loro valutazioni.

Gli Accordi di collaborazione oggetto della presente Manifestazione di interesse sono destinati a potenziare i servizi culturali di ente pubblico, Musei ed Istituti similari, Archivi e Biblioteche, inseriti nelle rispettive Organizzazioni Regionali tramite attività di supporto e sono previsti quale misura di sostegno al funzionamento e alla gestione dei servizi culturali nel “Piano Annuale degli interventi in materia di Servizi culturali regionali, Annualità 2024” approvato con D.G.R. 484/2024.

La valenza dell'importanza di tali accordi è individuata nel consolidamento dei requisiti di accreditamento, nel miglioramento dei livelli di accessibilità e più in generale nel rafforzamento e nella valorizzazione dei Servizi Culturali per accrescerne le potenzialità spesso penalizzate in maniera considerevole dalla carenza di personale.

La D.G.R. 19 dicembre 2024, n. 1097 ha fornito le Linee di indirizzo per la sottoscrizione degli Accordi di Collaborazione per il triennio 2025-2027.

La manifestazione di interesse mira ad individuare i soggetti pubblici interessati alla collaborazione tramite la sottoscrizione di tali accordi per le annualità 2025-2027.

Art. 1

Finalità dell'accordo di collaborazione

Con la sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione, la Regione intende collaborare con gli enti interessati nello svolgimento di attività, con scadenza al 31 dicembre 2027, coerenti con le seguenti

finalità:

- potenziare il servizio pubblico offerto dagli Archivi, dalle Biblioteche, dai Musei ed istituti simili inclusi gli Ecomusei di enti pubblici, accreditati in O.A.R., O.B.R. e O.M.R.;
- collaborare nella realizzazione delle attività di promozione e fruizione del patrimonio culturale conservato dai medesimi servizi culturali, al fine di migliorarne la conoscenza e diffusione;
- promuovere iniziative ed attività finalizzate alla conoscenza e alla fruizione dei beni conservati nei servizi culturali individuati.

Possono rientrare, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti attività di supporto:

- miglioramento dei servizi di regolazione dell'accesso alle sale interne e di informazione al pubblico sul patrimonio culturale, sui servizi e le attività offerte, e delle attività del sistema cui aderisce la biblioteca/museo/archivio e/o dei servizi culturali di cui esso si compone, sulla regolamentazione interna della struttura, anche in materia di salvaguardia e sicurezza del patrimonio fruibile;
- miglioramento della gestione di richieste di informazioni o chiarimenti da parte del pubblico e di interazione tra il personale addetto ai servizi culturali e i soggetti interessati;
- miglioramento delle attività di prelievo, trasporto, consegna e restituzione libri, riviste, pubblicazioni e documenti d'archivio;
- miglioramento del servizio di prestito bibliotecario;
- miglioramento delle modalità e dei tempi per la riproduzione della documentazione richiesta dagli utenti;
- potenziamento delle attività destinate all'organizzazione e realizzazione di visite guidate;
- potenziamento delle attività di promozione con le scuole per la conoscenza e la diffusione dei servizi culturali;
- ausilio nell'organizzazione e realizzazione di nuove iniziative ed eventi di promozione culturale;
- predisposizione dell'elenco dei nuovi acquisti e materiali necessari alle attività dei servizi culturali;
- segnalazione di eventuali cambiamenti del microclima interno e dello stato di conservazione del patrimonio museale.

Art. 2

Soggetti interessati

Le istanze possono essere presentate dall'ente pubblico titolare del servizio culturale o di più servizi culturali (Museo o Istituto simile, Archivio, Biblioteca) inseriti nelle rispettive Organizzazioni Regionali.

Non possono presentare la domanda:

- enti pubblici cui sono destinate altre forme e modalità di sostegno per i relativi servizi culturali come le biblioteche afferenti al Sistema Bibliotecario dei Castelli Romani, i servizi già istituiti dalle Province (L.R. n. 17/2015, articolo 7, comma 7) e i servizi culturali afferenti a Roma Capitale (biblioteche dell'Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali e i musei del Sistema Museale di Roma Capitale, "Musei in Comune");
- i titolari di Sistemi di servizi culturali seppur inseriti nelle rispettive Organizzazioni regionali;
- i titolari di servizi culturali aventi sede nelle province o in comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, in quanto enti di dimensioni tali da poter sostenere autonomamente le esigenze di personale;
- enti privati titolari di servizi culturali seppur inseriti nelle Organizzazioni Regionali.

Art. 3

Risorse a disposizione

La Regione porterà avanti le attività, anche avvalendosi delle proprie società *in house* nell'ambito dei contratti di servizio in essere, in collaborazione con l'Ente pubblico interessato, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, con esclusione di qualsiasi trasferimento di risorse finanziarie.

Le attività previste in ogni Accordo di Collaborazione possono comportare per la Regione l'impiego di risorse umane per un numero massimo di n. 1 unità per ogni Ente interessato, salvo pervengano richieste in numero inferiore rispetto al numero di accordi attivabili di seguito indicati.

Potranno essere attivati dalla Regione fino a n. 30 Accordi di collaborazione, distribuiti nel territorio come segue:

- | | |
|--|----|
| - Città metropolitana di Roma Capitale (Provincia di Roma) | 16 |
| - Provincia di Latina | 3 |
| - Provincia di Frosinone | 4 |
| - Provincia di Viterbo | 3 |
| - Provincia di Rieti | 4 |

L'Accordo di Collaborazione potrà essere sottoscritto, compatibilmente con le risorse disponibili, previa valutazione delle parti.

Art. 4

Modalità di presentazione dell'istanza

Ciascun ente interessato, tra quelli indicati all'art. 2, può presentare un'unica istanza, comprendente uno o più servizi culturali di cui è titolare, a condizione che siano inseriti nelle rispettive Organizzazioni Regionali.

Saranno ammesse con riserva le istanze dei soggetti che hanno richiesto il nuovo inserimento nelle Organizzazioni Regionali di uno o più servizi culturali per l'annualità 2025, in attesa dell'esito della procedura. Gli eventuali accordi di collaborazione potranno essere stipulati solo a seguito dell'effettivo avvenuto inserimento.

L'istanza deve essere presentata, esclusivamente secondo le modalità sotto riportate.

La presentazione in modalità diverse da quanto prescritto nel presente articolo costituisce motivo di inderogabile inammissibilità dell'istanza stessa.

- A. La presentazione dell'istanza avviene esclusivamente tramite invio della stessa attraverso posta elettronica certificata istituzionale all'indirizzo cultura@pec.regione.lazio.it;
- B. l'istanza, redatta sul modello allegato alla presente Manifestazione di Interesse, viene sottoscritta dal rappresentante legale o da suo delegato dotato dei necessari poteri di rappresentanza, con apposizione della firma digitale sul documento PDF;
- C. in caso di sottoscrizione dei moduli da parte di soggetto delegato del rappresentante legale è necessario trasmettere copia dell'atto di delega contenente la espressa dicitura che il delegato è dotato dei necessari poteri di rappresentanza, firmato digitalmente dal delegante;
- D. l'istanza potrà essere presentata dal giorno successivo alla pubblicazione della presente Manifestazione di interesse sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio <https://www.regione.lazio.it/bur> e sul sito web <https://www.regione.lazio.it/cittadini/cultura>, ed entro le ore 12.00 del 22 settembre 2025.
- E. Nell'istanza è necessario inserire un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata valido, che verrà utilizzato dall'Amministrazione regionale ad ogni effetto di legge per tutte

le comunicazioni relative al presente Avviso e dal quale viene effettuato l'invio della stessa istanza (in nessun caso si può indicare un indirizzo personale).

È quindi onere di ogni partecipante garantire la piena funzionalità di tale indirizzo PEC.

Eventuali malfunzionamenti imputabili al sistema di collegamento internet o di sottoscrizione digitale dei documenti del mittente non saranno ritenuti validi motivi per la presentazione delle domande oltre termine.

Art. 5

Ammissibilità delle istanze e comunicazione dell'esito della procedura

La Direzione Regionale Cultura, politiche giovanili e della famiglia, pari opportunità, servizio civile, Area Comunicazione e Promozione dei Servizi Culturali provvede alla verifica delle istanze presentate e alla conformità delle stesse con quanto contenuto nella presente manifestazione di interesse.

Saranno dichiarate inammissibili le istanze:

- presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 2;
- presentate in maniera difforme da quanto indicato all'art. 4;
- inviate oltre il termine indicato all'art. 4;
- indicanti attività non coerenti con le finalità di cui al presente Avviso.

Per ogni ulteriore carenza o irregolarità la Direzione Regionale Cultura, politiche giovanili e della famiglia, pari opportunità, servizio civile, Area Comunicazione e Promozione dei Servizi Culturali provvederà a richiedere apposita integrazione e/o regolarizzazione, assegnando un termine, non superiore a 10 giorni, decorso inutilmente il quale l'istanza sarà dichiarata inammissibile.

Sono ammesse con riserva le istanze presentate da soggetti che hanno richiesto il nuovo inserimento nelle Organizzazioni Regionali di uno o più servizi culturali per l'annualità 2025, in attesa dell'esito della procedura. Gli eventuali accordi di collaborazione potranno essere stipulati solo a seguito dell'effettivo avvenuto inserimento e previa verifica della effettiva disponibilità delle risorse.

Con apposita determinazione, pubblicata ad ogni effetto di legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio <https://www.regione.lazio.it/bur> e sul sito web <https://www.regione.lazio.it/cittadini/cultura>, sarà approvato l'elenco delle istanze inammissibili e l'elenco dei soggetti idonei alla stipula degli accordi, inclusi i soggetti ammessi con riserva.

L'ammissibilità costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per la stipula degli Accordi, che potranno essere attivati secondo quanto indicato al successivo art. 6.

Art. 6

Stipula degli Accordi

Valutata la rispondenza con le risorse disponibili e le attività indicate, di concerto con la società in house Lazio Crea e con gli Enti interessati, la Direzione Regionale Cultura, politiche giovanili e della famiglia, pari opportunità, servizio civile, Area Comunicazione e Promozione dei Servizi Culturali provvederà a stipulare ciascun Accordo di collaborazione ritenuto attivabile, redatto secondo lo schema allegato sub C e integrato delle specifiche riferite a ciascun accordo, nei limiti individuati dalla Deliberazione di Giunta Regionale 19 dicembre 2024, n. 1097, "Atto di indirizzo per il potenziamento della funzionalità e fruibilità delle singole collezioni e patrimoni conservati presso i servizi culturali inseriti nelle Organizzazioni Regionali (O.A.R., O.B.R. e O.M.R.), attraverso la sottoscrizione di Accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990."

Art. 7

Attività di verifica, monitoraggio, ispezione e controllo

Successivamente all'attivazione di ciascun Accordo, la Regione procede al monitoraggio sulle iniziative e a controlli amministrativi nei confronti dei soggetti con i quali sono stati stipulati gli Accordi, anche accedendo alla documentazione conservata presso la sede dei soggetti stessi. Alla conclusione dei lavori, la Regione può verificare la regolare esecuzione delle attività previste.

L'impedimento, in qualsiasi forma attuato, allo svolgimento di tali verifiche comporta l'applicazione di sanzioni fino alla revoca, nei casi più gravi, dell'Accordo.

Art. 8

Informazioni sul procedimento

L'unità organizzativa responsabile dell'adozione del provvedimento finale è la Direzione regionale Cultura, Politiche giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile.

L'unità organizzativa responsabile del procedimento per la concessione del contributo è l'Area Comunicazione e Promozione dei Servizi culturali.

Il responsabile del procedimento in servizio presso la suddetta Area ed individuata è: Filomena AVALLONE, email: favallone@regione.lazio.it

Tutte le comunicazioni relative al presente procedimento dovranno essere inviate al Responsabile del procedimento all'indirizzo di posta certificata cultura@pec.regione.lazio.it e in copia alla mail ordinaria del responsabile del procedimento e riportare in oggetto: "Accordi di Collaborazione [denominazione soggetto titolare] - [oggetto della comunicazione]"

Art. 9

Informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali

Si fa riferimento alla apposita informativa prevista dagli artt. 13 e 14 del GDPR-Reg. (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, in allegato al presente Avviso.